



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

114/2015
Settembre/7/2015 (*)
Napoli 10 Settembre 2015

Con la pubblicazione della circolare Inps n° 152 del 18 agosto 2015, viene data attuazione alle novità introdotte da uno dei decreti del Jobs act (il Dlgs 80/2015), in materia di godimento del congedo parentale su base oraria fornendo importanti chiarimenti circa le modalità operative per fruirne.

Come noto, l’art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) è intervenuto modificando l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151/2001), introducendo ***la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.***

La stessa legge di stabilità ha previsto poi l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato art. 32).

Con il decreto legislativo n. 80/2015, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria **che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale** (comma 1 ter dell'art. 32 cit.).

In particolare, secondo questo criterio generale, **in assenza di una contrattazione collettiva** che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, **i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.** La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l'incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U.

!!! ATTENZIONE !!!

La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente **in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015**, salva l'adozione di ulteriori decreti legislativi.

CRITERI DI FRUIZIONE

Nel documento di prassi in esame l'Inps chiarisce che rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l'introduzione della modalità oraria **non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.**

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale **possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.**

Ancora l'Istituto previdenziale specifica che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività

lavorativa – **le domeniche** (ed eventualmente **i sabati**, in caso di settimana corta), **non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo.** Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.

Al riguardo l'Inps fornisce alcuni esempi, per il cui dettaglio si rimanda alla lettura della circolare in esame.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Le ore di congedo parentale su base oraria sono coperte da contribuzione figurativa, trovando applicazione anche per questa fattispecie di congedo quanto già disposto al punto 3 della circolare numero 139/2015 e cioè che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato si applica il comma 2 dell'art. 35 del T.U. (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari). Tale disposizione si applica anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno).

MODALITÀ OPERATIVE

Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale ad ore, **dovrà presentare all'Inps apposita domanda on line**, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile.

Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, **il genitore intende fruire del congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.**

Nella suddetta domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:

- ***se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall'art. 32 del T.U.;***
- ***il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;***
- ***il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruito.***

Modalità operative prima fase di attuazione

Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono presentate secondo le seguenti istruzioni:

- ***la domanda è presentata in relazione al singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese, seguendo la procedura semplificata "Nuovo periodo" descritta nel successivo paragrafo;***
- ***la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruito in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.***

Modalità di presentazione della domanda telematica

L'applicazione per la presentazione all'Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria **è stata inserita** all'interno del gruppo di servizi denominati "Domande di maternità on line".

L'acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:

- **WEB:** il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell'INPS (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l'accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito", "Maternità", "Acquisizione domanda";
- **CONTACT CENTER INTEGRATO:** contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo

caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;

➤ **PATRONATI**: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I documenti utili per l'istruttoria della domanda di congedo parentale vanno allegati telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura.

Tali documenti, differenti a seconda dell'evento trattato, sono quelli previsti per le domande di congedo parentale a mesi e/o giornate, indicati anche nell'ambito della procedura on line (a titolo esemplificativo, in caso di domanda di congedo parentale presentata per figlio adottato, al fine di accelerare i tempi dell'istruttoria, il genitore ha la possibilità di allegare la sentenza di adozione).

Necessità possesso PIN dispositivo

Si precisa che anche per tali tipologie di domande, **sarà necessario che il cittadino sia dotato di PIN di tipo dispositivo.** In caso di PIN non dispositivo, sarà comunque possibile accedere al servizio e acquisire la domanda, ma la stessa verrà istruita solo a seguito dell'avvenuto "rafforzamento" del PIN.

Per agevolare la presentazione di domande di congedo parentale a ore successive alla prima, l'applicazione consente inoltre le seguenti possibilità:

- ***acquisizione di una nuova domanda avente le stesse caratteristiche di una domanda di congedo parentale su base oraria già presentata (funzione di "Replica");***
- ***acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all'interno di un nuovo periodo (funzione "Nuovo periodo"). La funzione consente quindi di inserire direttamente un nuovo periodo all'interno della domanda replicata senza necessità di ripercorrere le pagine relative ad altri dati.***

FLUSSO UNIEMENS

Nella prima fase di applicazione, ai fini dell'esposizione nel flusso delle denunce Uniemens dei periodi di congedo parentale fruiti su base oraria, **è stato istituito un nuovo "CodiceEvento": "MA0"** avente il significato di "periodi

di congedo parentale disciplinati dall'art. 32 del D. Lgs. N. 151/2001, usufruiti su base oraria".

Mentre ***per il conguaglio della indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore***, dovrà essere valorizzato nell'elemento "MatACredAltre", "CausaleRecMat", il nuovo codice causale "**L062**" avente il significato di "indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria", mentre nell'elemento "ImportoRecMat" il relativo importo.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC